



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE VENETO

DIVISIONE CALCIO A CINQUE

VIA DELLA PILA 1 - 30175 MARGHERA (VE)
CENTRALINO: 041 25.24.111 - DIVIS.CALCIO A 5: 041 25.24.114
FAX: 041 25.24.120 - 041 25.24.140

Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.it
e-mail: vecalcio.calcioa5@figc.it



Stagione Sportiva 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 27 Gennaio 2010

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Stralcio da Comunicato Ufficiale n. 41 del 21/1/2010

1. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1.1. ATTIVITA' DI BASE

1.1.1. SCUOLE DI CALCIO - ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

In riferimento alla richiesta-riconferma di Scuola Calcio Qualificata, così come previsto dal C.U. N° 1 Nazionale, in relazione al progetto di attività di formazione ed aggiornamento, le sottoscritte Società hanno organizzato degli incontri come di seguito specificato:

Delegazione di Treviso

Variazioni Incontri

L'incontro già programmato per il 25/01/10, alle ore 20.30 dall'A.C.D. Villorba, come di seguito evidenziato (vedi Com.Uff. n.34) **è stato posticipato a martedì 26/1/2010 alle ore 20.30**

Data/ora	Società organizzatrice e luogo svolgimento	Argomento	Relatori
martedì 26/01/2010 20.30	A.C.D. Villorba c/o la sala riunioni del Ristorante "Podere" del Convento di Villorba (TV)	Gestione del rapporto tra allenatori della Scuola Calcio ed i genitori dei bambini	Dott. Jacopo Lodde (psicologo)

Stralcio da Comunicato Ufficiale n. 44 del 27/1/2010

2. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2.1. Ufficio Studi Tributari della FIGC – Circolare n. 3/2010

Si riporta la circolare n. 3/2010 elaborata dall'Ufficio Studi tributari della FIGC, avente ad oggetto "Nuova disciplina IVA per i servizi intracomunitari dal 1° gennaio 2010":

Dal 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove regole in materia di Iva per i servizi intracomunitari, per i rimborsi dell'imposta ai soggetti passivi non residenti nonché per la redazione dei modelli Intrastat, recate dalle Direttive comunitarie, e recepite dall'Italia con apposito decreto legislativo in attesa di pubblicazione nella G.U..

Con Circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune indicazioni sulla nuova disciplina.

Si riportano, di seguito, le novità più rilevanti.

Per rendere più semplice e più sicura la tassazione dei servizi tra soggetti residenti (cd. "stabiliti") in Paesi diversi, comunitari ed extracomunitari, alla regola in vigore fino al 31 dicembre 2009, ancorata alla residenza del prestatore del servizio, viene aggiunta una nuova regola generale collegata alla residenza del committente se soggetto passivo IVA.

Al contrario, per le prestazioni rese a privati consumatori, si conferma come regola generale, quella della tassazione nel luogo di residenza del prestatore.

Viene introdotta una distinzione tra le prestazioni tra soggetti entrambi passivi IVA, cioè entrambi titolari di partita IVA, denominate "Business to Business", in breve B2B, e quelle tra soggetti dei quali colui che riceve il servizio è un consumatore finale, che non detrae l'IVA sugli acquisti, denominate "Business to Consumer", in breve B2C.

Per quanto riguarda le prestazioni "Business to Business" – B2B- , di servizi, cosiddetti generici, queste , dal 1° gennaio 2010 sono, di regola imponibili nello Stato di residenza del committente e non più in quello del prestatore, come prima previsto. Pertanto, in linea generale, i servizi forniti ad un soggetto passivo residente (stabilito) in un Paese diverso da quello in cui è stabilito il prestatore, devono seguire il meccanismo dell'inversione contabile ("*reverse charge*"), ossia il committente deve provvedere all'emissione dell'autofattura per i costi sostenuti.

Quindi, il committente italiano, soggetto passivo IVA, che riceve la prestazione da un soggetto passivo non residente in Italia, deve emettere autofattura (reverse charge).

Anche le intermediazioni sono soggette alla nuova disposizione generale, indipendentemente dalla territorialità dell'operazione sottostante.

La nuova disciplina (B2B) non si applica ad una serie di prestazioni di servizi per le quali, invece, si applicano criteri diversi a seconda della natura del servizio.

Trattasi di:

- servizi relativi agli immobili che restano soggetti ad IVA nel Paese ove è situato l'immobile;
- locazioni, anche finanziarie, noleggio e simili di mezzi di trasporto di breve durata (30 giorni) che sono soggette ad IVA nel paese ove il mezzo è messo a disposizione;
- servizi di ristorazione e catering che sono soggetti ad IVA nel Paese ove i servizi stessi sono materialmente resi;
- servizi relativi ad attività culturali, scientifiche, **sportive**, fiere ed esposizioni, che sono soggette ad IVA nel Paese ove è effettuato il servizio;
- servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione che sono soggetti ad IVA nel Paese ove è effettuato il servizio.

Le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo italiano nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato comunitario, che non sono soggette ad imposta in Italia, vanno comunque fatturate con l'indicazione di "operazione non soggetta" e del numero di partita IVA del cessionario/committente.

La nuova disciplina ha introdotto una importante innovazione nei confronti degli enti non commerciali. Essi devono emettere autofattura assolvendo l'imposta non solo per i servizi loro forniti nell'ambito dell'attività commerciale ma anche per i servizi loro forniti, in ambito dell'attività istituzionale, da prestatori non residenti in Italia.

L'ente non commerciale deve, però, sempre distinguere gli acquisti di servizi in ambito commerciale da quelli in ambito istituzionale dal momento che, per i servizi acquisiti in ambito commerciale, l'ente deve eseguire la registrazione nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti (reverse charge), mentre per i servizi acquisiti in ambito istituzionale, l'ente deve procedere alla registrazione su apposito registro, come già accade per gli acquisti di beni intracomunitari in ambito istituzionale, e versare separatamente l'IVA relativa. Infatti, nell'acquisizione di servizi in ambito istituzionale, l'imposta, che dal 1° gennaio 2010 si applica nel Paese del committente, non è, comunque, detraibile per l'ente non commerciale committente. Pertanto, al momento della ricezione della fattura emessa dal prestatore (comunitario) del servizio senza l'indicazione dell'IVA, l'ente non commerciale, che acquisisce il servizio in ambito istituzionale, deve applicare e versare l'imposta relativa alla prestazione ricevuta, imposta che rimane un costo per l'ente.

Per le prestazioni di servizi generici Business to Consumer - B2C -, e, cioè, per le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo ad un soggetto privato stabilito in un Paese comunitario o extracomunitario, l'imposta si applica nel Paese di residenza (stabilimento) del prestatore del servizio.

Pertanto, nel caso di prestazione fornita dal soggetto passivo stabilito in Italia a soggetto privato non stabilito in Italia, l'IVA è dovuta nel nostro Paese, mentre se la prestazione è resa da un soggetto passivo non stabilito in Italia ad un soggetto privato italiano, l'IVA è dovuta nel Paese in cui è stabilito il prestatore del servizio.

E' stata introdotta l'obbligatorietà della presentazione degli elenchi Intrastat anche per i servizi (esclusi quelli esenti), sia resi che ricevuti. La presentazione può essere eseguita esclusivamente per via telematica. Va sottolineato che l'obbligo di presentazione dei modelli INTRA è **esteso a tutti i soggetti** (a prescindere dunque dall'effettuazione di acquisti o cessioni di beni intracomunitari) che hanno reso o ricevuto prestazioni di servizi intracomunitarie anche per una sola prestazione di servizio.

Riguardo alla frequenza della presentazione del modello (mensile/trimestrale) si attendono precisazioni dal decreto in corso di pubblicazione.

E' stata profondamente innovata la normativa relativa al rimborso dell'IVA pagata in un altro Paese comunitario. A partire dal 1° gennaio 2010, l'istanza deve essere presentata all'amministrazione fiscale dello Stato di residenza, in via esclusivamente telematica, tramite lo stato membro ove è stabilito il richiedente.

Pertanto, il soggetto passivo italiano che vanta il diritto al rimborso dell'IVA assolta in uno Stato della Comunità, deve richiedere il rimborso allo Stato estero presentando istanza all'Agenzia delle entrate competente in Italia, la quale provvederà ad inoltrare la richiesta del rimborso allo Stato membro. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle

entrate è individuato il competente ufficio dell'Agenzia e sono stabilite le modalità e i termini procedurali relativi alla richiesta.

Analogamente i soggetti passivi stabiliti in Stati membri che vantano rimborsi dell'IVA assolta in Italia, devono inoltrare la richiesta all'amministrazione fiscale del loro Paese.

Si riporta, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 58/E del 31 dicembre 2009 dell'Agenzia delle entrate.

CIRCOLARE N. 58/E DEL 31 DICEMBRE 2009

**OGGETTO: *Disciplina IVA del luogo di prestazione dei servizi –
Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008***

PREMESSA

La Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 (di seguito Direttiva Servizi) ha apportato rilevanti modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (di seguito Direttiva IVA), per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi. Le nuove regole, che incidono profondamente sulla territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA, individuando lo Stato in cui una determinata prestazione di servizi deve essere assoggettata ad imposta, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Le principali novità introdotte possono essere così sintetizzate:

1. modifica della regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi, per i quali si passa dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore al criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del cliente. Al contrario, per le prestazioni rese a privati consumatori si conferma, come regola generale, quella della tassazione nel Paese del prestatore;

2. conferma di talune deroghe già esistenti (che comportano l'applicazione degli stessi criteri di tassazione sia per le prestazioni rese a soggetti passivi, che a privati consumatori) concernenti

- a. le prestazioni di servizi relativi ad immobili,
- b. le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili
- c. le prestazioni di trasporto passeggeri;

3. introduzione di nuove deroghe sia per le prestazioni rese a soggetti passivi che a privati consumatori, con riferimento alle prestazioni di ristorazione e catering, nonché alla locazione a breve termine dei mezzi di trasporto;

4. conservazione di talune deroghe vigenti, limitatamente ai servizi resi a privati consumatori, relative a prestazioni di servizi:

- a. di intermediazione,
- b. di trasporto di beni,
- c. relative a beni mobili materiali,
- d. di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi resi tramite mezzi elettronici;

5. introduzione di una regola particolare per la locazione a lungo termine di mezzi di trasporto, resa a privati consumatori;

6. ampliamento della definizione di soggetto passivo ai fini della individuazione della territorialità dei servizi, che comporta che siano considerati tali anche

- a. gli enti non commerciali (individuati nel diritto interno dall'articolo 4, quarto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) anche quando agiscono nell'ambito dell'attività istituzionale,
- b. gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale, ma che risultano già identificati ai fini IVA;

7. generalizzazione del principio in base al quale il committente nazionale soggetto passivo provvede agli obblighi contabili e di assolvimento dell'imposta per le prestazioni di servizio a lui rese da un soggetto passivo non stabilito e territorialmente rilevanti in Italia.

Va, inoltre, rilevato che l'articolo 7 della Direttiva Servizi prevede che gli Stati membri adottino i necessari strumenti per conformarsi alle regole sopra descritte a partire dal 1° gennaio 2010. Al riguardo, occorre anche tener conto che il Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2009 ha proceduto all'esame preliminare del Decreto Legislativo concernente la "Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie". Su tale provvedimento, peraltro, relativamente alle regole generali di tassazione dei servizi, le competenti commissioni della Camera e del Senato non hanno formulato osservazioni particolari.

Ciò stante, considerato che alcune delle disposizioni contenute nella Direttiva Servizi risultano sufficientemente dettagliate e tali da consentirne la diretta applicazione almeno per ciò che riguarda le regole generali, nelle more dell'adozione del formale provvedimento di recepimento delle norme comunitarie nell'ordinamento interno, si forniscono di seguito istruzioni operative di massima, sulla base delle norme contenute nella ripetuta direttiva che appaiono oggettivamente suscettibili di immediata applicazione. Ciò allo scopo di evitare che si verifichino fenomeni di doppia tassazione o di detassazione in contrasto con i dettami dell'IVA e con un coerente funzionamento del mercato interno, che potrebbero emergere qualora dal 1° gennaio 2010 in Italia si continuassero ad applicare le previgenti norme.

Si ritiene opportuno, infine, precisare che le norme comunitarie oggetto delle presenti istruzioni costituiscono di fatto un superamento delle vigenti disposizioni nazionali, contenute nel DPR n. 633 del 1972, con particolare riferimento

all'articolo 7 e 17, nonché nell'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6 del DL n. 331 del 1993, che risultano incompatibili con le nuove regole dettate dalla Direttiva Servizi.

La scrivente si riserva, comunque, di fornire ulteriori più dettagliati chiarimenti in materia dopo l'introduzione, nell'ordinamento nazionale, delle disposizioni di recepimento della direttiva servizi.

Per una più agevole lettura si fa presente che nel prosieguo si farà riferimento agli articoli della Direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE), come emendati dalla Direttiva 2008/8/CE.

1. LE NUOVE REGOLE SUL LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Come anticipato in premessa, la Direttiva Servizi ha modificato le regole relative al luogo delle prestazioni di servizi rese ai soggetti passivi, rendendo di norma tali servizi tassabili nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

A decorrere dal 1° gennaio 2010, infatti, le prestazioni di servizi cosiddette generiche, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese a soggetti passivi (comunemente detti rapporti *Business to Business* o B2B) si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del *luogo del committente* previsto dall'articolo 44 della Direttiva IVA).

Va, tuttavia, considerato che sulla base degli articoli 43 e 44 della Direttiva IVA, ai fini della tassazione delle prestazioni di servizio si considerano sempre soggetti passivi:

- i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione, per le prestazioni ricevute in relazione a tali attività;

- i soggetti passivi che effettuano, accanto ad operazioni soggette all'imposta, anche operazioni non rientranti nell'ambito del campo applicativo del tributo ai sensi dell'articolo 2 della Direttiva 2006/112/CE. In relazione alla disciplina nazionale, rientrano in tale categoria gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche quando agiscono al di fuori della sfera delle attività commerciali o agricole;

- gli enti non soggetti passivi che sono già identificati ai fini del tributo.

Con riferimento alle disposizioni nazionali, rientrano in questo ambito gli enti che, avendo realizzato nel corso dell'anno solare precedente, ovvero nel corso dell'anno, acquisti di beni provenienti da un altro Stato membro per un ammontare superiore a 10.000 euro, sono stati obbligati a chiedere l'attribuzione di un numero di partita IVA, allo scopo di assoggettare ad IVA in Italia tali acquisti intracomunitari (come previsto dall'articolo 38 del D.L. n. 331 del 1993 convertito dalla legge n. 427 del 1993). Sono, altresì, considerati soggetti passivi gli stessi enti che anche al di sotto di tale soglia hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia sugli acquisti intracomunitari e che a tale motivo dispongono di un numero di partita IVA (articolo 38, comma 6, del D.L. citato).

Il fatto stesso di possedere tale numero identificativo, anche se non attribuisce la qualifica di soggetto passivo in senso proprio, fa sì che non debba più distinguersi se il committente ha ricevuto una determinata prestazione nell'ambito della propria attività istituzionale o economica in quanto la tassazione avviene comunque in Italia. E' bene precisare che nei casi predetti tali soggetti, benché assimilati agli operatori economici ai fini della territorialità del tributo, non potranno esercitare il diritto a detrazione in quanto trattasi comunque di acquisti effettuati al di fuori dell'esercizio di attività commerciale.

Di contro, i servizi generici prestati a persone che non sono soggetti passivi o prestati a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti (comunemente detti rapporti *Business to Consumer* o B2C), continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. criterio del *luogo del prestatore* previsto dall'articolo 45 della Direttiva IVA).

Per meglio comprendere l'ambito oggettivo delle nuove disposizioni, si ritiene opportuno fornire una elencazione delle fattispecie che dal 1° gennaio 2010 devono considerarsi tassabili in relazione alla regola del committente, tenuto conto dei profili di diversità che presentano rispetto alle regole vigenti fino al 31 dicembre 2009. A tal fine si precisa che devono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia se resi a soggetti passivi (nei sensi sopra detti) stabiliti in Italia e come tali rientranti nell'ambito applicativo dell'IVA:

• i servizi già definiti come generici, ivi compresi quelli complessi e indifferenziati, non individuati (a tutto il 2009) in altre categorie;

• le prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, quelli intracomunitari e quelli internazionali;

• le prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni (carico, scarico e trasbordo merci);

• le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall'uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel caso di prestazione resa in altro Stato comunitario;

• le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite;

• le locazioni a lungo termine (diverse da quelle a breve termine di cui si dirà più avanti) di mezzi di trasporto;

• le seguenti prestazioni di servizi, già disciplinate dall'articolo 7, quarto comma, lett. d) del DPR n. 633 del 1972, indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate:

– prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;

– prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali redevances, royalties, diritti di autore, e simili;

– prestazioni pubblicitarie;

– prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale;

- prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili;
- prestazioni di interpreti e traduttori;
- prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione;
- prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici;
- prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative;
- prestazioni relative a prestiti di personale;
- concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati;
- cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.

E' evidente, che le suddette prestazioni, qualora siano rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, sono da considerare fuori del campo di applicazione dell'IVA, per carenza del requisito territoriale.

2. DEROGHE AI PRINCIPI GENERALI DI TERRITORIALITÀ.

In deroga ai principi generali enunciati nel precedente paragrafo, la Direttiva Servizi ha introdotto particolari criteri derogatori per alcune categorie di prestazioni, come di seguito descritto.

2.1 Deroghe previste sia per i rapporti B2B che per i rapporti B2C

Si considerano effettuate nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla qualifica soggettiva del committente. Al riguardo, come sopra detto, appare opportuno distinguere le fattispecie per le quali già opera una analoga deroga (e per le quali vanno riconfermati sia le norme vigenti, che la relativa prassi) e quelle fattispecie derogatorie che si presentano come novità.

2.1.1 Deroghe già vigenti

Trattasi delle fattispecie disciplinate dall'art. 7, quarto comma, lettere a) e c), nonché di talune contenute nella lettera b):

a) prestazioni di servizi relative a beni immobili, incluse le prestazioni di periti e di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni tendenti a preparare o coordinare l'esecuzione dei lavori edili, come ad esempio le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza. Queste prestazioni si considerano rilevanti in Italia quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato (articolo 47 della Direttiva IVA);

b) prestazioni di trasporto passeggeri rilevanti in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (articolo 48 della Direttiva IVA);

c) prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, **sportive**, scientifiche, educative, ricreative e simili, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dagli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti: si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte (articolo 53 della Direttiva IVA).

2.1.2 Nuove fattispecie derogatorie

Le seguenti prestazioni non hanno fino al 31 dicembre 2009 una propria qualificazione e sono considerate territorialmente rilevanti, in linea di massima, nel Paese in cui è stabilito il prestatore. Le modifiche introdotte dalla Direttiva Servizi hanno lo scopo di attribuire rilievo al luogo in cui il servizio può considerarsi realmente consumato. Trattasi in particolare di:

a) prestazioni di servizi di ristorazione e di *catering* diverse da quelle di cui alla successiva lettera b): si considerano tassabili in Italia quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato (articolo 55 della Direttiva IVA);

b) prestazioni di ristorazione e di *catering* materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità: si considerano soggette all'imposta in Italia se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato (articolo 57 della Direttiva IVA). Occorre precisare che, come specificato dallo stesso articolo 57 della Direttiva IVA, «si considera *parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità* la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri».

«*Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri* è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità». «*Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri* è l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità». « Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto». Si ritiene opportuno sottolineare che, qualora la prestazione di ristorazione e catering sia resa nel corso di un trasporto non intracomunitario, l'operazione si considererà territorialmente rilevante secondo la regola enunciata nella precedente lettera a), per cui sarà rilevante in Italia se materialmente eseguita nel territorio (acque nazionali o spazio aereo nazionale) dello Stato;

c) prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto: si considerano territorialmente rilevanti in Italia quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato (articolo 56 della Direttiva IVA). Il predetto articolo 56 precisa, altresì, che «per *noleggio a breve termine* si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni».

2.2 Derghe previste esclusivamente per i rapporti B2C

In deroga al principio generale di cui all'articolo 45 della Direttiva IVA (tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato (articolo 46 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell'art. 7, quarto comma, lett. f-quinquies), del DPR n. 633 del 1972;

b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (articolo 49 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell'art. 7, quarto comma, lett. c), del DPR n. 633 del 1972;

c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando il luogo di partenza è situato nel territorio dello Stato (articolo 50 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell'art. 40, comma 5, del DL n. 331 del 1993;

d) le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato (articolo 54 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell'art. 7, quarto comma, lett. b), del DPR n. 633 del 1972;

e) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità, quando il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente nel territorio dello Stato (articolo 58 della Direttiva IVA), previsione già contenuta nell'art. 7, quarto comma, lett. f-ter), del DPR n. 633 del 1972;

f) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità quando il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente nel territorio dello Stato (articolo 59 ter della Direttiva IVA). La nuova disposizione in parte si discosta da quanto già previsto nell'art. 7, quarto comma, lettere f-quater), del DPR n. 633 del 1972, adottando un più razionale criterio di tassazione delle operazioni.

Per converso, sempre in deroga al principio generale di cui all'articolo 45 della Direttiva IVA (tassazione nel luogo del prestatore), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità (articolo 59 della Direttiva IVA):

a) le prestazioni di cessioni e concessioni di diritti di autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;

b) le prestazioni pubblicitarie;

c) le prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili e altre prestazioni analoghe, nonché quelle di elaborazione e fornitura di informazioni;

d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;

e) la messa a disposizione del personale;

f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;

g) la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati;

h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione;

i) i servizi prestati per via elettronica;

l) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.

3. OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI.

Ai sensi dell'articolo 196 della Direttiva, il contribuente italiano è tenuto ad osservare gli obblighi di fatturazione e assolvimento dell'imposta se il servizio, territorialmente rilevante nello Stato, è reso da un soggetto non residente.

Quindi, secondo la nuova disciplina in caso di prestazione di servizi rilevante ai fini IVA in Italia, effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi all'applicazione dell'imposta gravano sul committente soggetto passivo.

Tali regole, che pongono obblighi in capo al soggetto passivo residente, non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

In pratica, se il soggetto non residente possiede in Italia una stabile organizzazione per il cui tramite effettua o riceve operazioni in Italia, gli obblighi ed i diritti sono esercitati da tale stabile.

A tale riguardo, si rammenta che, a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dall'articolo 11 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, il soggetto non residente che possiede una stabile in Italia non può procedere alla identificazione diretta e non può nominare un rappresentante fiscale.

Si fa presente, inoltre, che il meccanismo dell'inversione contabile, attraverso il quale il committente residente adempie agli obblighi d'imposta, non può trovare applicazione quando il committente del servizio territorialmente rilevante non è soggetto passivo ai fini dell'IVA (nei sensi di cui si è detto al precedente paragrafo 1).

In tale eventualità, pertanto, il soggetto non residente - che rende la prestazione di servizi territorialmente rilevante nei confronti di un privato - deve adempiere agli obblighi d'imposta procedendo ad identificarsi direttamente ovvero nominando un rappresentante fiscale.

Analogamente, nei rapporti, aventi ad oggetto operazioni territorialmente rilevanti in Italia, tra soggetti non residenti che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia, il prestatore non residente dovrà provvedere

all'identificazione diretta o alla nomina del rappresentante fiscale per adempiere, attraverso le modalità ordinarie, agli obblighi d'imposta.

Naturalmente, sulla base delle regole sopra riportate, il soggetto passivo stabilito in Italia che renda ad un soggetto passivo non residente una prestazione di servizi non rilevante territorialmente nel nostro Stato deve emettere una fattura senza applicazione dell'IVA.

Si ricorda, infine, che l'art. 262 della Direttiva IVA, al primo comma, lettera c), impone l'obbligo ai soggetti che prestano servizi nei confronti di soggetti passivi o enti identificati ai fini IVA in altri Stati membri di riepilogare tali prestazioni in un apposito elenco sulla falsa riga degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie di beni. La disposizione, comunque, non riguarda le prestazioni che non risultano soggette ad imposta nel Paese in cui l'operazione è territorialmente rilevante.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Consiglio Direttivo

3.2. Riunione del Consiglio Direttivo del 23 gennaio 2010.

Si riporta stralcio degli argomenti trattati dal Consiglio Direttivo del CR Veneto nella riunione tenutasi a Ve Marghera il 23.1.2010.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente ha fatto riferimento a quanto già valutato in occasione dell'ultima riunione del CD il 16 dicembre 2009 (vedi C.U. 36 - 23.12.09) relativamente all'impiego, nelle prossime stagioni sportive, di calciatori giovani nei campionati di Eccellenza e Promozione.

È stata esaminata una lettera della LND con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'impiego di calciatori giovani, contenente la precisazione che i Comitati Regionali potranno prevedere disposizioni aggiuntive - a quelle previste dalla direttiva generale - purché non venga superato il contingente complessivo di quattro giocatori.

Sono stati offerti pure chiarimenti in ordine alla fascia d'età del calciatore c.d. "fidelizzato", il cui obbligo d'impiego potrà avvenire dalla stagione sportiva 2012/13.

- Il Presidente ha poi informato in merito all'iniziativa assunta dalla LND con la quale saranno fatti recapitare alle Società due palloni da calcio della ditta Molten, uno da gara e uno da allenamento; la consegna del materiale avverrà tramite le Delegazioni provinciali e Distrettuali alle quali i palloni saranno fatti pervenire.

- A riguardo dell'attività delle rappresentative, il Presidente Guardini ha comunicato che dalla prossima settimana si svolgerà, a cura del CR Trentino Alto Adige, la manifestazione Trentino Cup, alla quale il Comitato Veneto è stato invitato a partecipare con la propria rappresentativa regionale Allievi.

- In merito alla composizione delle diverse rappresentative regionali, il Presidente ha ottenuto ampie assicurazioni circa la disponibilità del medico, dott. Stelvio Chinarello e del massaggiatore Luciano Meneghin, di fare parte anche quest'anno della rappresentativa juniores.

- Riferendosi infine alla situazione debitrice delle Società verso il Comitato, il Presidente ha comunicato che l'importo si è ulteriormente ridotto portandosi a 70.606 Euro.

Amministrative

- Il CD ha ratificato le spese urgenti autorizzate dal Presidente del Comitato - dal 19.12.09 al 13.1.10 - per complessivi Euro 23.954.

- Il CD ha autorizzato la trasmissione alla LND di Euro 32.762,76 per gli introiti operati dal CR Veneto, ma di competenza della FIGC, dal 1.12.09 al 15.1.10.

- Il CD ha autorizzato la fornitura di una stampante per il pc in dotazione agli uffici regionali dell'attività giovanile.

Varie

A richiesta del Delegato di Rovigo, il CD ha autorizzato la dedica ai tecnici scomparsi Diego Tumiatì e Renato Pastorello dei Titoli provinciali 2009/10 delle categorie Allievi e Giovanissimi.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

ATTIVITA' DI BASE

4.1.1. CIRCOLARE N. 2 ATTIVITÀ DI BASE

In allegato al presente comunicato, si inoltra a tutte le società, in particolare a quelle che svolgono attività nelle categorie di base, **la circolare n. 2** emessa dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, datata 20 gennaio 2010.

Le organizzazioni periferiche, e quindi le società, dovranno attenersi rigorosamente alle note esplicative nella stessa contenute.

4.1.2. SCUOLE DI CALCIO – ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

In riferimento alla richiesta-riconferma di Scuola Calcio Qualificata, così come previsto dal C.U. N° 1 Nazionale, in relazione al progetto di attività di formazione ed aggiornamento, le sottoscritte Società hanno organizzato degli incontri come di seguito specificato:

Delegazione di Belluno

Data/ora	Società organizzatrice e luogo svolgimento	Argomento	Relatori
Lunedì 15/02/2010 20.30	U.S. Feltreseprealpi c/o lo stadio della U.S. Feltreseprealpi Feltre (BI)	Modelli comunicativi in ambito sportivo	Dott. Alessandro Tettamanzi, psicologo Figc CRV SGS
Venerdì 05/02/2010 20.30	U.S.D. Alpago c/o la segreteria della stadio di Puos d'Alpago (BL)	La relazione genitori, giovani calciatori, società come fattore motivante alla pratica sportiva: le sue implicazioni con il fenomeno dell'abbandono	Dott.ssa Valentina Partenio, psicologa

Delegazione di Bassano

Data/ora	Società organizzatrice e luogo svolgimento	Argomento	Relatori
Lunedì 08/02/2010 20.30	A.C.D. Romano D'Ezzelino c/o teatro parrocchia di Fellette , (Romano d'Ezzelino)	Genitori problema o risorsa ?	Prof. Valter Bedin Responsabile attività di base FIGC SGS;

Delegazione di Padova

Data/ora	Società organizzatrice e luogo svolgimento	Argomento	Relatori
Lunedì 22/02/2010 20.45	Calcio Padova spa c/o Palasport " Gozzano " via Gozzano zona Guizza Padova	Dimostrazione pratica Possesso palla, proposte di scuola spagnola	Sig. Inaki Beni; Sig. Jaime Torcal , All. Sett. Giov F.C. Real Madrid
Lunedì 15/02/2010 20.30	A.C.Este 1920 c/o palestra della stadio via Monte Cero 81 Este (PD)	Seduta di allenamento scuola calcio	Prof. Andrea Vezzù
Lunedì 15/02/2010 21.00	A.C. Vigonza c/o patronato di Codiverno , piazza Galato Codiverno – Vigonza (Pd)	La comunicazione nello sport, tra atleta e istruttore, ed il ruolo dei genitori in questa relazione	Dott.ssa Favaro Cinzia Luana, (CIPSEF) Dott. Burgio Loris (CIPSEF)
Lunedì 22/02/2010 21.00	A.C. Vigonza c/o patronato di Codiverno , piazza Galato Codiverno – Vigonza (Pd)	Norme regolamentari dell'attività di base: modalità di gioco; arbitraggio; durata delle gare e sostituzioni	Sig. Bonaldi Daniele Collab. att. di base Deleg. di Padova

Lunedì 15/02/2010 20.45	Albignasego Calcio srl c/o la sala riunioni Villa Obizzi, via Roma 163 Albignasego (Pd)	Essere genitori nel mondo del calcio, una questione complicata	Dott. Alessandro Tettamanzi, psicologo Figc SGS
Lunedì 15/02/2010 21.00	A.C.D. Campodarsego c/o la sede , stadio di Reschigliano (Pd)	Alimentazione e traumi di gioco	Dott. Salvatore Noto
Lunedì 15/02/2010 21.00	S.S.D. Vigontina Calcio c/o la sala convegni parrocchiale di Perarolo di Vigonza , in via Diaz (Pd)	Casi particolari di riabilitazione post traumi	Dott. Enrico Trevisi, specialista in medicina fisica e riabilitazione
Venerdì 29/01/2010 21.00	Noventa Calcio SSD arl c/o la sala riunioni della sede, via Roma141, Noventa Padovana (Pd)	Scuola, famiglia, società sportiva: il lavoro di rete per creare fiducia, responsabilità e maturazione dei figli	Dott. Alfio Checchin, psicologo dello sport
Venerdì 12/02/2010 21.00	Noventa Calcio SSD arl c/o la sala riunioni della sede, via Roma141, Noventa Padovana (Pd)	Traumatologia dello sport nel calcio: patologia muscolo tendinea, ossea, articolare e prevenzione del trauma	Dott. Rony Selwan, chirurgo ortopedico
Venerdì 26/02/2010 21.00	Noventa Calcio SSD arl c/o la sala riunioni della sede, via Roma141, Noventa Padovana (Pd)	Le leaderships naturali e le leaderships strutturate nei gruppi di lavoro	Prof Paolo Tognin, Formatore insegnanti Ca' Foscari
Lunedì 08/02/2010 21.00	A.S.D. Schiavon Sistemi Sanpaolo c/o la sede, via Canestrini 72 Padova	Genitori – Figli : Pratica sportiva come strumento per l' integrazione	Dott. ssa Zampiron Maura, psicologa.
Lunedì 15/02/2010 20.30	A.S. Cittadella srl c/o Sala stampa stadio Tombolato viale dello sport , Cittadella (Pd)	Infortuni nel calcio: tipologie, prevenzioni ed esercizi post traumatici	Dott. Stefano Pasquetto Sig. Massimo Raimondi Sig. Luca Sabbadin

Delegazione di Rovigo

Data/ora	Società organizzatrice e luogo svolgimento	Argomento	Relatori
Lunedì 15/02/2010 21.00	U.S. Villa Azzurra - c/o la sala civica di Villanova del Ghebbo, via Sabbioni 7 (RO)	Parliamo a tutto campo di bullismo	Dott. ssa Giordana Gabrieli, psicologa

Delegazione di San Dona'

Data/ora	Società organizzatrice e luogo svolgimento	Argomento	Relatori
Venerdì 05/02/2010 20.00	U.S. Citta di Jesolo c/o la sala conferenze "centro Pertini " di Jesolo (Ve)	Una giusta e sana alimentazione , per una giusta e sana attività sportiva	Dott. Agostino Picchieri
Lunedì 01/02/2010 17.30	A.C.D. Treporti c/o la sala "Airone " di Cà Savio comune Cavallino- Treporti (Ve)	Ascoltare per capire ed agire di conseguenza	Dott. Alessandro Tettamanzi, psicologo Figc SGS

Delegazione di Treviso

Data/ora	Società organizzatrice e luogo svolgimento	Argomento	Relatori
Lunedì 08/02/2010 20.30	ACD Villorba c/o la sala riunioni del ristorante Podere del Convento Villorba (Tv)	Analisi e gestione delle problematiche che emergono nei giovani calciatori nel passaggio dalle squadre del settore giovanile alla prima squadra	Sig. Luca Nardo, allenatore ed ex calciatore professionista

Lunedì 22/02/2010 20.30	ACD Villorba c/o la sala riunioni del ristorante Podere del Convento Villorba (Tv)	Pro e contro di una collaborazione tra settore giovanile dilettantistico e professionistico	Tecnici Vicenza Calcio
Venerdì 26/02/2010 21.00	A.S. Ciprianocatron c/o sala riunioni stadio San Cipriano (Tv)	Sport etico , dalle parole ai fatti	Prof Walter Durigon, docente facoltà scienze motorie Università Verona
Giovedì 18/02/2010 20.30	A.C. Vedelago 2008 c/o sala biblioteca comunale di Vedelago (Tv)	L' aspetto psicologico nel gioco del calcio (aspettative, speranze, ansie e desideri)	Dott Massimo Melloni psicologo

Delegazione di Venezia

Data/ora	Società organizzatrice e luogo svolgimento	Argomento	Relatori
Giovedì 18/02/2010 19.30	U.S.D. Miranese c/o la sala riunioni stadio Mirano (VE)	Allenatore e genitori; quale relazione possibile	Dott.ssa Anna Trevisanato, psicologa
Giovedì 25/02/2010 19.30	U.S.D. Miranese c/o la sala riunioni stadio Mirano (VE)	Esercizi e miglioramento tecnico	Sig. Loris Bodo, allenatore professionista
Lunedì 22/02/2010 21.00	A.S.D. Del Graticolato c/o il centro parrocchiale di Caltana di santa Maria di Sala (Ve) - via Caltana 51	Alimentazione e sport	Dott. Michele Busato, medico sociale
Sabato 13/02/2010 20.30	A.S.D. Sottomarina Lido c/o Cordon Club di Chioggia via Pigafetta (Ve)	Io istruttore sportivo di una squadra giovanile	Dott.ssa Monica Nisticò psicologa
Sabato 27/02/2010 20.30	A.S.D. Sottomarina Lido c/o Cordon Club di Chioggia via Pigafetta (Ve)	Problematiche in una squadra del settore giovanile	Dott.ssa Monica Nisticò psicologa
Lunedì 08/02/2010 20.30	G.S. Veternigo - c/o sala centro sportivo, via Cimitero 1 S.Maria di Sala (Ve)	Il regolamento del gioco del calcio	Arbitro AIA

Delegazione di Verona

Data/ora	Società organizzatrice e luogo svolgimento	Argomento	Relatori
Lunedì 22/02/2010 20.30	A.S.D.GC CastelnuovoSandra c/o la sala riunioni del Circolo "NOI" di Cavalcaselle , via Fiera (VR)	Sport, stress, senso di auto efficacia ed atteggiamenti aggressivi verso i pari, una riflessione del ruolo dell' allenatore	Dott.ssa Claudia De Bortoli
Lunedì 15/02/2010 20.00	A.C. Real S. Massimo 2000 c/o stadio via B. Aosta 95/C S. Massimo (VR)	Alleniamo il calcio attraverso il calcio	Sig. Marco Gaburro All. primavera Albinoleffe
Lunedì 15/02/2010 20.45	A.S.D. Pescantina San Lorenzo c/o circolo "NOI" via Ponte Pescantina (VR)	L' allenatore come compagno di crescita per il giovane atleta, percorsi attivi e riflessioni per la fascia evolutiva	Dott.ssa Loredana Gioia, psicologa
Lunedì 01/02/2010 20.45	A.S.D. Ares calcio Verona c/o centro giovanile S. Croce , aula 7, via Verdi 22 Verona	Il calcio come valore educativo Le iniziative e l'impegno della FIGC L'allenatore del settore giovanile Il perchè di una scelta	Prof. Valter Bedin Responsabile attività di base FIGC SGS; Dott Massimo Lizziero
Lunedì 08/02/2010 20.45	A.S.D. Ares calcio Verona c/o centro giovanile S. Croce , aula 7, via Verdi 22 Verona	Lo sviluppo fisico, motorio psichico del giovane calciatore	Dott. Michele Masolto, psicologo
Lunedì 15/02/2010 20.45	A.S.D. Ares calcio Verona c/o centro giovanile S. Croce , aula 7, via Verdi 22 Verona	Il giovane calciatore cresce. Quale la corretta alimentazione per l'adolescente	Dott. Salvatore Di Prisco, medico sportivo FIGC CRV

Lunedì 22/02/2010 20.45	A.S.D. Ares calcio Verona c/o centro giovanile S. Croce , aula 7, via Verdi 22 Verona	L'allenatore del settore giovanile nel rapporto delicato e difficile con il gruppo, il singolo, i genitori e la società	Dott. Alessandro Tettamanzi, psicologo Figc CRV SGS
-------------------------------	---	--	--

4.2. Raduni

Si autorizza l'effettuazione dei seguenti raduni organizzato dalle società sottocitate:

A.C. CAVALLINO, in collaborazione con la F.C. JUVENTUS,
Lunedì 22/02/2010 alle ore 15.00 presso il campo sportivo di Cavallino-Treporti (Ve) - Via Pordelio,
Riservato ai nati negli anni 1996 - 1997,
Dirigente responsabile per la società richiedente: Vanin Ferlito,
Tecnico responsabile per la società richiedente: Castelli Massimo,
Dirigenti responsabili per la società professionista: Mason Fulvio - Marta Roberto.

A.D.C. ECLISSE CARENPIEVIGINA, in collaborazione con la F.C. JUVENTUS,
Martedì 23/02/2010 alle ore 15.00 presso il campo sportivo di Solighetto di Pieve di Soligo (Tv) - Via Rivette,
Riservato ai nati negli anni 1996,
Dirigente responsabile per la società richiedente: Tittonel Luciano,
Tecnico responsabile per la società richiedente: Tonon Pier Giuseppe,
Dirigenti responsabili per la società professionista: Mason Fulvio - Marta Roberto.

COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

4.3. Segreteria

4.3.1. SELEZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE MASCHILE

Si comunica che **Lunedì 1 Febbraio 2010** presso il **Centro Sportivo "Città della Sport" di Cittadella (Pd) - Via della Sport** verrà effettuato un Allenamento della Rappresentativa Regionale di Calcio a Cinque Maschile - Stagione Sportiva 2009/2010.

Questi i giocatori, tecnici e dirigenti convocati per le **ore 20.30** :

ALTAMARCA MONTEGROUP	Checuz Matteo, Comarella Stefano, Gallina Andrea, Mattiuzzo Matteo
BASSANO CALCIO A 5	Bau' Michele
BISSUOLA	Mazzon Luca
DIBESSE CALCETTO MIANE	Mattiola Gilles
FUTSAL SCHIO	Gresele Alessandro
GONZATO CORNEDO	Urbani Loris, Kokorovic Stefan, Zattera Luca
MARINA SOCCER TEAM	Bellemo Lorenzo, Bellemo Marco
REAL CADONEGHE C5	Fusco Alessandro
SOCCER FIVE MASON	Guidolin Alberto, Zanetello Marco
TEZZE PUGNELLO	Fongaro Fabio, Vencato Stefano, Zanin Nicola
DIRIGENTE RESPONSABILE	Nucibella Pier Paolo (tel. 339/4364507)
COMMISSARIO TECNICO	Lovo Mario
VICE COMMISSARIO TECNICO	Ferraro Michele
PREPARATORE PORTIERI	Lunardon Roberto
SEGRETERIA :	Bettin Michele

I giocatori convocati dovranno presentarsi muniti del corredo personale di giuoco (tuta, scarpe, calzoncini, ecc.),.

Le Società sono invitate a dare conferma della presenza o meno dei propri giocatori avvisando entro e non oltre le ore 12.00 del **30 Gennaio 2010** tramite fax al numero 041/2524140 ed inviare obbligatoriamente stesso mezzo anche il **Certificato medico di idoneità all'Attività agonistica** (per chi non avesse già provveduto).

In caso di impossibilità a presenziare al raduno nei termini succitati, dovrà essere inoltrata tramite stesso mezzo (fax) la motivazione corredata da eventuali giustificazioni cartacee.

Non sono accettate conferme o meno della presenza effettuate via telefono.

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, determina il deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che della giocatrice, nel rispetto dell'Art.76 comma 2 (*) e 3 (**) delle NOIF.

- (*) **Art. 76 comma 2** I calciatori che, **senza provato e legittimo impedimento**, neghino la loro partecipazione all'attività delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi il Presidente del Comitato ha potere di deferimento dei calciatori, e delle Società ove queste concorrono, ai competenti Organi Disciplinari.
- (**) **Art. 76 comma 3** I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per un'infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una Rappresentativa del Comitato sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data di convocazione alla quale non hanno risposto.

4.3.2. SELEZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Si comunica che **Domenica 31 Gennaio 2010** presso il **Palasport "Lanzi" di Schio (Vi) – Piazza Martiri della Libertà** si terrà un Allenamento della Rappresentativa Veneta di Calcio a 5 Femminile, in vista del Torneo delle Regioni 2010. Queste le giocatrici, tecnici e dirigenti convocati alle **ore 16.45**

CALCIO MONTEGROTTO	Gloder Marianna
FUTSAL BOOMERANG	Quintarelli Martina
LUPE CALCIO A 5	Benetti Giorgia, Ferro Elena
LIONS CHIOGGIASOTTOMARINA	Consalvi Elena, Duse Silvia
PORTO	Braito Giorgia
PRESSANA C5	Caldiera Valentina
TEAM 2000 VICENZA	Balbo Fabrizia, Laurenti Valentina, Marcati Michela, Marulli Tatiana
TORRE C5	Alberton Melania, Vanfretti Laura
VECA G.S.	Marchesan Emanuela
VIS ESTE C5	Piovan Chiara
DIRIGENTE RESPONSABILE	Giarola Giliola
COMMISSARIO TECNICO	Candeo Antonio
VICE COMMISSARIO TECNICO	Levorato Franco
MASSAGGIATORE :	D'Adam Anna
SEGRETERIA :	Bettin Michele

Le giocatrici convocate dovranno presentarsi munite del corredo personale di giuoco (tuta, scarpe, calzoncini, parastinchi, ecc.), nonché del **Certificato medico di Idoneità all'Attività agonistica**.

Le atlete che non disporranno di tale Certificato NON potranno disputare la seduta d'allenamento prevista.

Le Società sono invitate a **dare conferma della presenza o meno delle proprie giocatrici** avvisando entro e non oltre le ore 12.00 di **Sabato 30 Gennaio 2010 tramite fax** al numero 041/2524140.

In caso di impossibilità a presenziare al raduno nei termini succitati, dovrà essere inoltrata tramite stesso mezzo (fax) la motivazione corredata da eventuali giustificazioni cartacee.

Non sono accettate conferme o meno della presenza effettuate via telefono.

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, determina il deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che della giocatrice, nel rispetto dell'Art.76 comma 2 (*) e 3 (**) delle NOIF.

- (*) **Art. 76 comma 2** I calciatori che, **senza provato e legittimo impedimento**, neghino la loro partecipazione all'attività delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi il Presidente del Comitato ha potere di deferimento dei calciatori, e delle Società ove queste concorrono, ai competenti Organi Disciplinari.
- (**) **Art. 76 comma 3** I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per un'infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una Rappresentativa del Comitato sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data di convocazione alla quale non hanno risposto.

4.3.3. AMICHEVOLE RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Si comunica che **Martedì 2 Febbraio 2010** con inizio alle ore 20.45 presso il **Palasport di Cornedo Vicentino (Vi) Via De Gasperi** si svolgerà una Gara Amichevole tra la Rappresentativa Veneta di Calcio a 5 Femminile e la Società Cornedo Sport.

Queste le giocatrici, tecnici e dirigenti convocati alle **ore 19.45**

FUTSAL MARANO 92	Casarotto Giulia
LUPE CALCIO A 5	Benetti Giorgia, Ferro Elena
PORTO	Braiato Giorgia
SPORT GAME SCHIO	Baggio Alessia, Mondin Laura, Rossato Stefania, Zanesco Daniela
TEAM 2000 VICENZA	Laurenti Valentina, Marcati Michela, Marulli Tatiana
TORRE C5	Azzolin Elisa
DIRIGENTE RESPONSABILE	Giarola Giliola
COMMISSARIO TECNICO	Candeo Antonio
VICE COMMISSARIO TECNICO	Levorato Franco
MASSAGGIATORE :	D'Adam Anna
SEGRETERIA :	Bettin Michele

Le giocatrici convocate dovranno presentarsi munite del corredo personale di giuoco (tuta, scarpe, calzoncini, parastinchi, ecc.), nonché del **Certificato medico di Idoneità all'Attività agonistica**.

Le atlete che non disporranno di tale Certificato NON potranno disputare la seduta d'allenamento prevista.

Le Società sono invitate a dare conferma della presenza o meno delle proprie giocatrici avvisando entro e non oltre le ore 12.00 di Sabato 30 Gennaio 2010 tramite fax al numero 041/2524140.

In caso di impossibilità a presenziare al raduno nei termini succitati, dovrà essere inoltrata tramite stesso mezzo (fax) la motivazione corredata da eventuali giustificazioni cartacee.

Non sono accettate conferme o meno della presenza effettuate via telefono.

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, determina il deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che della giocatrice, nel rispetto dell'Art.76 comma 2 (*) e 3 (**) delle NOIF.

- (*) **Art. 76 comma 2** I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi il Presidente del Comitato ha potere di deferimento dei calciatori, e delle Società ove queste concorrono, ai competenti Organi Disciplinari.
- (**) **Art. 76 comma 3** I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per un'infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività di una Rappresentativa del Comitato sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data di convocazione alla quale non hanno risposto.

4.3.4. ATTESTATI DI MATURITÀ AGONISTICA - ART. 34 N. 3 DELLE NOIF

Esaminata la documentazione presentata dalle Società interessate, il Comitato Regionale Veneto ha autorizzato la partecipazione a gare di attività agonistica del sottonotato calciatore che ha compiuto il 14° anno e non ancora il 16° anno d'età :

CAVERZAN	Marco	Nato il 11.08.1994	ASD Marca Futsal
EL HAMOUDI	Amin	Nato il 26.02.1994	ASD Marca Futsal

4.3.5. GARA SU CAMPO NEUTRO

A seguito delibera del Giudice Sportivo questa Divisione Regionale dispone la disputa della sottonotata gara nella giornata, nell'orario e sul Campo Neutro indicato :

CAMPIONATO REGIONALE - SERIE C2

Girone D - (4ª giornata di ritorno)

Futsal Club Pederobba – Prisma S.Polo

Sabato 6 Febbraio 2010

Ore 19.30

Palasport di Villorba (Tv) - Loc. Fonatane - Via Cave

4.3.6. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE CAMPIONATO

A richiesta delle Società interessate, la Divisione Calcio a cinque del C.R.V. ha ratificato le variazioni delle gare sotto segnate:

CAMPIONATO JUNIORES "ELITE"

Girone Unico - (5ª giornata di ritorno)

Petrarca Padova C5 - Roverchiara **Ore 18.00**

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

Girone A - (5ª giornata di ritorno)

Futsal Marano 92 – Sportlissaro88 **Ore 20.00**

CAMPIONATO FEMMINILE - SERIE D

Girone A - (1ª giornata di ritorno)

La Giovanile – Monte di Malo **Ore 15.30**

Noventa calcio a 5 – S.Sofia Lendinara POSTICIPATA a : **Domenica 31 Gennaio 2010** **Ore 18.00**

5. RISULTATI GARE DEL 22 E 23 E 24 GENNAIO 2010

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1

GIRONE A - 2ª di Ritorno

ALTAMARCA MONTEGROUP	- FENICE C5	5-1
CEG NOVA ATHESES C5	- CAME DOSSON C5	4-2
DIBIESSE CALCETTO MIANE	- REAL AUDACE C5	1-0
FUTSAL CITTADELLA	- SCARDONI C5 POVEGLIANO	3-7
FUTSAL SCHIO	- DIAVOLI ROSSI C5	5-2
GONZATO CORNEDO C5	- ALL BLACKS CHIOGGIA	4-0
TEZZE PUGNELLO CALCIO A5	- MONIEGO CALCIO	6-0

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C2

GIRONE A - 4ª di Ritorno

ALPO 04	- TEAM VALPOLICELLA A.S.D.	7-2
AT MASSICARUSI DOSSOBUONO	- AZZURRA SAN BONIFACIO C5	8-2
ATLETICO ARZIGNANO	- ISOLA 5	5-3
GARDA	- VALDAGNO CALCIO A CINQUE	5-7
MIR SAN VITALE CALCIO A 5	- BLUE TEAM C5 TRISSINO	1-8
NOVENTA CALCIO A5	- AZZURRA VIGASIO	6-2
POVEGLIANO VERONESE	- CANGRANDE VERONA	4-9

GIRONE B - 4ª di Ritorno

BASSANO CALCIO A 5	- ATLETICO THIENE	5-3
CIDIEMME VIGODARZERE C5	- SANTORSO CALCIO A 5	7-3
COSMOS FUTSAL NOVE	- NT SANTOMIO C5	5-3
FUTSAL ROSA	- SPORTING ROSSANO 04 DIL.	2-6
IL COLLE	- VIRTUS CALCIO A 5 THIENE	3-2
SOCCER FIVE MASON A.S.D.	- BORGORICCO	1-6
VICTORIA MALO	- SPORTLISSARO88	2-7

GIRONE C - 2ª di Ritorno

DRAGO CAPPELLETTA	- REAL CAMPALTO	5-2
FLAMINIA A.S.D.	- ANNIA SERENISSIMA C 5	1-4
LIONS CHIOGGIASOTTOMARINA	- REAL EVOLUTION	5-4
MEGGEL C5	- REAL CADONEGHE C 5	3-3
PERAROLO VIGONTINA	- FOSSO ENTERPRISE	4-0
R.T.E. PIOVE DI SACCO	- SOTEDI JESOLO CALCIO A 5	6-6
SAN LORENZO	- MARINA SOCCER TEAM	1-8

GIRONE D - 2ª di Ritorno

CONDOR S.ANGELO	- Z.T.L.L. SINISTRA PIAVE	6-2
GIOVANILE RESANESE	- FUTSAL CLUB PEDEROBBA	2-2
PEDEMONTANA SPORT	- CAVARZANO OLTRARDO	6-3
PONTE NELLE ALPI	- LONGOBARDA	8-3
SANTA LUCIA MILLE	- COLFOSCO	2-2
SPITEFULS LIMANA FUTSAL	- PRISMA SAN POLO C5	4-7

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES C5 ELITE

GIRONE - 4^a di Ritorno

ALTAMARCA MONTEGROUP	- DIBIESSE CALCETTO MIANE	7-4
BISSUOLA	- PETRARCA PADOVA C5	8-7
ROVERCHIARA A.S.D.	- ARZIGNANO GRIFO C 5	4-10
SOCCER FIVE MASON A.S.D.	- MARCA FUTSAL	5-6
TEZZE PUGNELLO CALCIO A5	- FENICE C5	2-3

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 JUNIORES

GIRONE A - 3^a di Ritorno

EAGLES ROSA	- REAL CADONEGHE C 5	9-7
FUTSAL ELTE MONTEBELLO	- NOVENTA CALCIO A5	0-8
FUTSAL MARANO 92 A.S.D.	- GONZATO CORNEDO C5	1-9
ISOLA 5	- VERONA CALCIO A CINQUE	3-9
REAL AUDACE C5	- SPORTLISSARO88	9-0

GIRONE B - 3^a di Ritorno

FLAMINIA A.S.D.	- LUPARENSE CALCIO A CINQUE	2-10
FUTSAL VILLORBA C5	- PEDEMONTANA SPORT	7-1
IL COLLE	- CAME DOSSON C5	11-0
KIWI SPORTS CANNOTTIERC5	- VENEZIA CALCIO A 5	4-10
MARINA SOCCER TEAM	- MONIEGO CALCIO	10-6
VIGOREAL C5	- DIAVOLI ROSSI C5	4-11

CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE "C"

GIRONE A - 4^a di Ritorno

ALTAMARCA MONTEGROUP	- TEAM 2000 VICENZA	2-3
ALTO ASTICO E POSINA	- BARDOLINO VERONA	3-5
CORNEDO SPORT	- TORRE C5	4-2
LUPE CALCIO A CINQUE	- SPORT GAME SCHIO C5	1-0
P.S.N. 1997	- PORTO	4-4
VIS ESTE C5	- FUTSAL BOOMERANG	3-6

CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE "D"

GIRONE A - 9^a di Andata

DEPORTIVO 08	- ALPO 04	0-6
FUTSAL MARANO 92 A.S.D.	- S. SOFIA	3-0
LA GIOVANILE	- SIRMEC BREGANZE	2-4
NOVENTA CALCIO A5	- MONTE DI MALO	3-8
PRESSANA C5	- FULGOR MALO	5-0

GIRONE B - 9^a di Andata

BORSO S.EUSEBIO	- LPF CALCIO A 5	2-3
CALCIO MONTEGROTTO T.	- LIONS CHIOGGIASOTTOMARINA	RINV
DIAVOLI ROSSI C5	- BASSANO CALCIO A 5	3-6
RAMBLA	- GRANZETTE	5-5
VIRTUS CAMPODARSEGO	- VECA G.S.	4-1

CAMPIONATO REGIONALE C5 JUNIORES FEMM.LE

GIRONE A - 2^a di Ritorno

ALTO ASTICO E POSINA	- TORRE C5	3-6
BARDOLINO VERONA	- MONTE DI MALO	11-2
CALCIO PUBBLI T SHIRT	- P.S.N. 1997	4-0
CORNEDO SPORT	- PORTO	3-9
FUTSAL MARANO 92 A.S.D.	- NETTUNO LIDO VENEZIA	2-3
SPORT GAME SCHIO C5	- VIS ESTE C5	7-4

CAMPIONATO ESORDIENTI C5 AUTUNNO REGIONE

GIRONE A - 2^a di Ritorno

GONZATO CORNEDO C5	- GONZATO CORNEDO C5 sq.B	3-0
JUNIOR GRIFO C5	- DIBIESSE CALCETTO MIANE	3-0
SOCCER FIVE MASON A.S.D.	- SPORTING MARCA C5	3-1

GIRONE B - 2^a di Ritorno

MARCA FUTSAL	- PETRARCA PADOVA C5	0-3
RIVIERA C5	- UISP TORTUGA	0-3

CAMPIONATO ALLIEVI C5 REGIONALI MASCHILI

GIRONE A - 4^a di Ritorno		
ARZIGNANO GRIFO C 5	- FUTSAL VILLORBA C5	3-3
BISSUOLA	- PETRARCA PADOVA C5	6-4
DIBIESSE CALCETTO MIANE	- FENICE C5	5-3
MARCA FUTSAL	- TEZZE PUGNELLO CALCIO A5	NPRA

CAMPIONATO GIOVANISSIMI C5 REG. MASCHILI

GIRONE A - 4^a di Ritorno		
GONZATO CORNEDO C5	- DIBIESSE CALCETTO MIANE	11-2
MARCA FUTSAL	- SOCCER FIVE MASON A.S.D.	NPRA
MONIEGO CALCIO	- JUNIOR GRIFO C5	5-2

GIRONE B - 4^a di Ritorno		
FENICE C5	- BISSUOLA	NPRA
PETRARCA PADOVA C5	- CEG NOVA ATHESIS C5	11-2

5.1. Risultati Gare di recupero - Campionato Serie C2

ATLETICO ARZIGNANO – TEAM VALPOLICELLA	6 - 2	(Girone A -15 ^a giornata di andata)
CANGRANDE VERONA – GALVANAUTO MOTTA	5 - 4	(Girone A -15 ^a giornata di andata)
AZZURRA SAN BONIFACIO – NOVENTA CALCIO A CINQUE	6 - 8	(Girone A -15 ^a giornata di andata)
REAL EVOLUTION – RTE PIOVE DI SACCO	3 - 3	(Girone C -13 ^a giornata di andata)

5.2. Risultati Gare arretrate - Campionato Juniores “Regionale”

ELTE FUTSAL MONTEBELLO – GONZATO CORNEDO	1 - 6	(Girone A - 1 ^a giornata di ritorno)
VIGOREAL - FLAMINIA	4 - 4	(Girone B - 2 ^a giornata di ritorno)

5.3. Risultati Gare di recupero - Campionato Femminile Serie C

PORTO – VIS ESTE	2 - 1	(Girone Unico - 1 giornata di ritorno)
SPORT GAME SCHIO – CORNEDO SPORT	3 - 1	(Girone Unico - 1 giornata di ritorno)
TEAM 2000 VICENZA – PSN 1997	1 - 6	(Girone Unico - 1 giornata di ritorno)
FUTSAL BOOMERANG – TORRE C5	2 - 7	(Girone Unico - 1 giornata di ritorno)

5.4. Risultato Gara Posticipo 3^a Ritorno – Camp. Giovanissimi C5

BISSUOLA - C&G NOVA ATHESIS C5	NPRA	(Girone B - 3 ^a giornata di Ritorno)
--------------------------------	------	---

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

6.1. Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Giovanni MOLIN, assistito dal Vice Giudice Silvia RUFFATO e coadiuvato da Pier Luigi PARLATANO, da Florindo ZABBEO e dal Rappresentante dell'AIA Sig. Paolo ZUIN, nella riunione del 27 Gennaio 2009 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari :

6.1.1. CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1**GARE DEL 22/ 1/2010****A CARICO DI SOCIETA'****Ammenda**

€ 120,00 GONZATO CORNEDO C5
Per insulti verso la squadra avversaria durante la gara e per esposizione di striscione offensivo fatto togliere dall'Arbitro.

A CARICO DI DIRIGENTI**Inibizione a svolgere ogni attivita' fino al 1/ 2/2010**

GOBBI ERMANNNO (Real Audace C5)

A CARICO DI ALLENATORI**Squalifica fino al 1/ 2/2010**

BONACONSA GIORGIO (Real Audace C5)

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per UNA gara effettiva**

FAVARETTO FRANCESCO (Came Dosson C5)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per DUE gare effettive**

RIGHETTI ANDREA (Real Audace C5)

Per linguaggio blasfemo e irrispettoso verso l'Arbitro a fine gara.

Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (IV infraz.)

SIGNANINI EMANUELE (Real Audace C5)

Ammonizione con diffida (III infrazione)

BOIN MARCO (Diavoli Rossi C5)

TONELLO ALBERTO (Futsal Cittadella)

BIANCO RAFFAELE (Futsal Schio)

FUMAROLA JODY (Scardoni C5 Povegliano)

6.1.2. CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C2**GARE DEL 15/ 1/2010****Gara del 15/ 1/2010 FUTSAL CLUB PEDEROBBA - PONTE NELLE ALPI**

Sciogliendo la riserva di cui al Com. Uff.N° 37 del 20.01.2010.

La Soc. Ponte nelle Alpi ha regolarmente formalizzato il preannunciato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto lamentando la mancata sospensione della stessa a seguito di fatti violenti avvenuti in campo, paventando un errore da parte dell'Arbitro.

Tenuto conto che in materia di conduzione della gara l'unico responsabile è il Direttore di gara e che questi ha ritenuto di portarla a termine.

Tutto ciò premesso il G.S. delibera di :

- respingere il reclamo proposto dalla Soc. Ponte nelle Alpi

- omologare la gara con il risultato conseguito in campo Futsal Pederobba - Ponte nelle Alpi 4 - 2 .

La tassa reclamo non è stata versata

Per il restante contenuto del reclamo stesso, si trasmetto gli atti, per quanto di competenza, alla Commissione Disciplinare Territoriale.

GARE DI RECUPERO

A CARICO DI SOCIETA'**Ammenda**

€ 120,00 TEAM VALPOLICELLA A.S.D.
Responsabilità oggettiva della Società, per aver permesso al proprio allenatore ed al proprio dirigente espulsi dal campo di continuare ad offendere l'arbitro.

A CARICO DI DIRIGENTI**Inibizione a svolgere ogni attività fino al 15/ 2/2010**

ZAMPIERI LUCA (Team Valpolicella A.S.D.)

A CARICO DI ALLENATORI**Squalifica fino al 15/ 2/2010**

ANDREIS SIMONE (Team Valpolicella A.S.D.)

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per TRE gare effettive**

COLTRI ANDREA (Team Valpolicella A.S.D.)

1 giornata per l'espulsione e 2 giornate perché al termine della gara offendeva l'Arbitro ed i giocatori della squadra avversaria.

Squalifica per UNA gara effettiva

LERCO STEFANO (Azzurra San Bonifacio C5)

MILANI MAURIZIO (R.T.E. Piove Di Sacco)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per UNA gara per recidività in ammonizione (IV infraz.)**

BATTARIN MARCO (R.T.E. Piove Di Sacco)

Ammonizione con diffida (III infrazione)

VOGA ZAMIR (Atletico Arzignano)

BOLCATO FEDERICO (Cangrande Verona)

GARE DEL 22/ 1/2010

A CARICO DI SOCIETA'**Ammenda**

€ 100,00 IL COLLE
Per insulti e minacce all'Arbitro durante la gara.

€ 15,00 ATLETICO THIENE
Per ritardata presentazione squadra in campo entro i primi 10 minuti.

A CARICO DI DIRIGENTI**Inibizione a svolgere ogni attività fino al 1/ 2/2010**

LAZZARIN LUCIANO (Meggel C5)

BIASION IGOR (Z.T.L.L. Sinistra Piave)

A CARICO DI ALLENATORI**Squalifica fino al 1/ 2/2010**

BARGELLINI DANIELE (Real Cadoneghe C 5)

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per DUE gare effettive**

FRASSINI SIMONE (Garda)

MAZZONI MASSIMO (Povegliano Veronese)

VITALIANI ANTONIO (R.T.E. Piove Di Sacco)

Squalifica per UNA gara effettiva

TODESCO CLAUDIO (Cangrande Verona)

DALLE FRATTE ALBERTO (Cosmos Futsal Nove)

ROSSINI GUIDO (Santorso Calcio A 5)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (IV infraz.)**

MANZINI MASSIMILIANO (Azzurra Vigasio)

NASPRI ZENO (Cangrande Verona)

SAVI MARCO (Cavarzano Oltrardo)

FRANCESCON ALVISE (Flaminia A.S.D.)

GIACOPELLO STEFANO (Fosso Enterprise)

PIAZZA FABIO (Il Colle)

BELLIN ANDREA (Noventa Calcio A5)

PAGANIN DAVIDE (Ponte Nelle Alpi)

TREVISAN ANDREA (Real Evolution)

VENTURA RICCARDO (Team Valpolicella A.S.D.)

CERATO CRISTIAN (Virtus Calcio A 5 Thiene)

Ammonizione con diffida (III infrazione)

PAZZOCCO MARCO (Alpo 04)

KARDASHI REALD (Atletico Arzignano)

FRIGO CARLO (Atletico Thiene)

STRUZZIERO ANDREA (Atletico Thiene)

SACCOMANI FLAVIO (Azzurra Vigasio)

BIASIOLO FABIO (Blue Team C5 Trissino)

LISTA ALESSANDRO (Cavarzano Oltrardo)

LUCA FABIO (Colfosco)

PANTALEONI ENRICO (Condor S.Angelo)

BASSO RUDY (Futsal Club Pederobba)

PERANTONI DAVIDE (Garda)

MIOTTO DANIELE (Lions Chioggiasottomarina)

ZAKOUNI NIDAL (Lions Chioggiasottomarina)

CARRETTA PIERANGELO (Mir San Vitale Calcio A 5)

MIATTO ALESSANDRO (Noventa Calcio A5)

BEGAJ ARLIND (Sotedi Jesolo Calcio A 5)

STORTI STEFANO (Virtus Calcio A 5 Thiene)

SAVARIS CHRISTIAN (Z.T.L.L. Sinistra Piave)

6.1.3. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES ELITE**GARE DEL 23/ 1/2010****A CARICO DI DIRIGENTI****Inibizione a svolgere ogni attivita' fino al 15/ 2/2010**

MINIUTTI LINO (Bissuola)

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per UNA gara effettiva**

CARRARO FEDERICO (Bissuola)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (IV infraz.)**

MASENELLO GIANLUCA (Petarca Padova C5)

Ammonizione con diffida (III infrazione)

SANTINELLO ANDREA (Marca Futsal)

LONARDI FABIO (Roverchiara A.S.D.)

BONFITTO FABIO (Tezze Pugnello Calcio A5)

6.1.4. CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 JUNIORES**GARE DEL 16/ 1/2010****A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****Ammonizione con diffida (III infrazione)**

TOLOMIO JACOPO (Flaminia A.S.D.)

GARE DEL 23/ 1/2010**A CARICO DI SOCIETA'****Ammenda**

€ 250,00

KIWI SPORTS CANNOTTIERIC5

per insulti all'Arbitro durante la gara e perché alla fine della stessa alcuni dei propri sostenitori si portavano nei pressi del terreno di gioco provocando un parapiglia con i giocatori della squadra avversaria

A CARICO DI ALLENATORI**Squalifica fino al 8/ 2/2010**

PUPPATO ALBERTO (Kiwi Sports Cannottieric5)

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per UNA gara effettiva**

DAL PAN ANDREA (Kiwi Sports Cannottieric5)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (IV infraz.)**

FACCIN FRANCESCO (Kiwi Sports Cannottieric5)

GONZATO ANDREA (Verona Calcio A Cinque)

Ammonizione con diffida (III infrazione)

RAGHI MUSTAPHA (Futsal Villorba C5)

VANIN ANDREA (Venezia Calcio A 5)

MARCATO STEFANO (Il Colle)

6.1.5. CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE "C"**GARE DEL 19/ 1/2010****A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per UNA gara effettiva**

MARULLI TATIANA (Team 2000 Vicenza)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**Ammonizione con diffida (III infrazione)**

RAVELLI GIULIA (Porto)

GARE DEL 24/ 1/2010

A CARICO DI ALLENATORI**Squalifica fino al 1/ 2/2010**

TURCATO ADRIANO (Torre C5)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**Ammonizione con diffida (III infrazione)**

BENETTI GIORGIA (Lupe Calcio A Cinque)

6.1.6. CAMPIONATO ALLIEVI C5 REGIONALI MASCHILI

GARE DEL 24/ 1/2010

A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per DUE gare effettive**

TEDESCHI STEFANO (Arzignano Grifo C 5)

A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per DUE gare effettive**

NAPOLETANO LUCA (Arzignano Grifo C 5)

Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro, a fine gara.

Squalifica per UNA gara per recidivita' in ammonizione (IV infraz.)

MASSARUTTO MIRCO (Fenice C5)

6.2. Delibere della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare composta dai Signori : Diego MANENTE (Presidente), Silvia BACCI, Stefano CAPO e Giuseppe PRIMICERIO (Componenti), Maria Luisa MIANI (Segretario), con l'intervento di Cesarino FREGONESE (Rappresentante A.I.A.), nella sua riunione del 26/1/2010 ha assunto la seguente deliberazione :

6.2.1. OPPOSIZIONE U.S.CASTELLO - ARZIGNANO

Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 27 del 7/1/2010 – Applicazione art. 17/5 CGS gara Rowdies C5 – Castello del 19/12/2009 - Campionato Serie D

La Società U.S. CASTELLO ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicata nel Comunicato n. 27 del 7/1/2010 con la quale ha adottato la sanzione sportiva della perdita della gara emarginata, in applicazione del disposto di cui all'art. 17, comma 5 del .G.S. per aver impiegato nell'incontro Rowdies – Castello i giocatori Pozza Matteo e Lighezzolo Andrea in posizione irregolare.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso ritualmente presentato dall'U.S. Castello ;

vista la documentazione ufficiale in atti;

assunte informazioni presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto dalle quali é risultato :

- che il giocatore POZZA Matteo, matricola n. 3892674, nato il 23/8/1983, é regolarmente tesserato a favore della Società Castello di Arzignano, con decorrenza 17 Ottobre 2008;

- che il giocatore LIGHEZZOLO Andrea, matricola n. 3002025, nato il 3/5/1980, é regolarmente tesserato a favore della Società Castello di Arzignano con decorrenza 12 Settembre 2009;

considerata regolare, alla luce di quanto sopra esposto, la partecipazione dei suddetti due giocatori alla gara oggi presa in esame

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di accogliere l'opposizione presentata dall'U.S. Castello Arzignano;
- di confermare la validità della gara Rowdies – Castello del 19/12/2009 omologandola con il risultato acquisito in campo di 2-6.

La tassa reclamo non é stata versata.

COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - CALCIO A CINQUE

6.3. Campionato Regionale GIOVANISSIMI di Calcio a 5

6.3.1. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE CAMPIONATO

A richiesta delle Società interessate, la Divisione Calcio a cinque del C.R.V. ha ratificato le variazioni delle gare sotto segnate:

Girone A - (5^a giornata di ritorno)

Mareno C5 – Gonzato Cornedo

ANTICIPATA a : **Sabato 30 Gennaio 2010****Ore 16.30**

6.4. Attività Regionale GIOVANISSIME di Calcio a 5

6.4.1. TERZO RAGGRUPPAMENTO

Si informa che **SABATO 30 GENNAIO 2010** presso la Palestra di **San Tomio di Malo (Vi) - Via S.Tommaso** si svolgerà il Quarto Raggruppamento del Campionato Regionale Giovanissime seguendo il sotto segnato Calendario :

ORARIO INIZIO

PARTITA

Ore 15.45

FUTSAL MARANO 92 – SPORT GAME SCHIO

Ore 16.30

SPORT GAME SCHIO – LA GIOVANILE

Ore 17.15

LA GIOVANILE - FUTSAL MARANO 92

TEMPI DI GARA

Le partite saranno composte **da un tempo unico** della durata di **30 minuti**.

Il tempo d'attesa viene fissato in 10 minuti. Qualora si superasse tale limite la squadra ritardataria sarà considerata rinunciataria ed assumerà le conseguenze previste dal Regolamento vigente.

Si ricorda alle Società interessate che in caso di ritiro della squadra, a pubblicazione avvenuta del calendario della giornata di gara, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste dagli Organi di Giustizia Sportiva.

6.5. Attivita' PULCINI di Calcio a 5

6.5.1. SESTO RAGGRUPPAMENTO

Si informa che **Domenica 31 Gennaio 2010** si svolgerà nella mattinata il quinto Raggruppamento della categoria pulcini. Sulla base delle iscrizioni pervenute, questa Divisione Regionale ha stabilito la seguente composizione del Raggruppamento.

Palasport Gozzano di Padova – Via Gozzano

Ritrovo per le seguenti squadre ore 13.45

CORNEDO SPORT
PETRARCA PADOVA C5
UISP TORTUGA

Calendario gare :

ORARIO INIZIO

PARTITA

Ore 14.30	PETRARCA PADOVA C5 – UISP TORTUGA
Ore 15.30	CORNEDO SPORT – PETRARCA PADOVA C5
Ore 16.30	UISP TORTUGA - CORNEDO SPORT

TEMPI DI GARA e ARBITRAGGIO

Le partite saranno composte da **DUE TEMPI** della durata di **15 minuti ciascuno**.

Ogni Società che dal calendario risulta "Società di casa" dovrà mettere a disposizione un proprio dirigente con funzione di arbitro, **dotato di una casacchina e di un proprio fischierto**.

Si raccomanda l'uso dei parastinchi per tutti gli atleti partecipanti, qualora i giocatori ne fossero sprovvisti, non sarà loro consentito di prendere parte al gioco,

6.6. Attivita' PICCOLI AMICI di Calcio a 5

6.6.1. TERZO RAGGRUPPAMENTO

Il Terzo Raggruppamento della Stagione Sportiva 2009/2010 si svolgerà nella giornata di **Domenica 7 Febbraio 2010** presso l'impianto sportivo di **Pressana (Vr)** (organizzato dalla società Pressana C5).

Le Società interessate (anche le Società organizzatrici) sono invitate ad inviare un fax di partecipazione, al numero 041 2524140, **entro e non oltre le ore 19.00 di Martedì 2 Febbraio 2010 (le adesioni che perverranno dopo tale data NON saranno accettate)**.

Le Società che partecipano con più squadre dovranno schierarle con maglie di colore differente per far in modo da identificarle chiaramente.

Si ricorda alle Società interessate che in caso di ritiro della squadra, a pubblicazione avvenuta del calendario della giornata di gara, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste dagli Organi di Giustizia Sportiva.

6.6.2. QUARTO RAGGRUPPAMENTO

Il Quarto Raggruppamento della Stagione Sportiva 2009/2010 si svolgerà nella giornata di **Domenica 14 Febbraio 2010** presso l'impianto sportivo di **S.Martino di Lupari (Pd)** (organizzato dalla società Luparense C5).

Le Società interessate (anche le Società organizzatrici) sono invitate ad inviare un fax di partecipazione, al numero 041 2524140, **entro e non oltre le ore 19.00 di Martedì 2 Febbraio 2010 (le adesioni che perverranno dopo tale data NON saranno accettate)**.

Le Società che partecipano con più squadre dovranno schierarle con maglie di colore differente per far in modo da identificarle chiaramente.

Si ricorda alle Società interessate che in caso di ritiro della squadra, a pubblicazione avvenuta del calendario della giornata di gara, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 6 Febbraio 2010.

Publicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 27 Gennaio 2010.

Il Segretario
(Maurizio Pozzi)

Il Responsabile Regionale
(Antonio Peron)

Il Presidente
(Giovanni Guardini)

SERVIZIO TELEFONICO “PRONTO A.I.A.” - SETTORE CALCIO A 5 REGIONALE

Si invitano le Società, **qualora entro 45 minuti dall’inizio della propria gara** (dopo tale orario difficilmente sarà possibile reperire in tempi utili un direttore di gara alternativo) di Campionato o Coppa non fosse presente il Direttore di gara, a voler comunicare telefonicamente al sotto segnato Dirigente AIA Regionale l’assenza dell’arbitro designato.

Per le Società partecipanti ai **CAMPIONATI REGIONALI DI SERIE C1, SERIE C2, FEMMINILE SERIE A e SERIE B**, le Società partecipanti ai **CAMPIONATI REGIONALI JUNIORES MASCHILE e FEMMINILE, ALLIEVI. GIOVANISSIMI e GIOVANISSIME**, nonché le Società partecipanti ai **CAMPIONATI PROVINCIALI DI SERIE D** si invita a comunicare i ritardi al Sig.

Claudio TOGNON tel 368/77.11.049

Il Sig. TOGNON, che sin d’ora questa Divisione ringrazia per la disponibilità, provvederà a cercare di risolvere la questione in tempi utili per lo svolgimento della gara.

Il numero “PRONTO AIA” dovrà essere usato solo ed esclusivamente per informazioni di carattere d’urgenza per quanto concerne ritardi o mancato arrivo del Direttore di gara.

CONTATTI CON DIVISIONE CALCIO A 5 REGIONALE

Si comunica che il Responsabile Regionale per l’Attività di Calcio a 5, Arch. Antonio PERON, è a disposizione telefonica delle Società al numero telefonico **393.7456483** dalle ore 17.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì.

Si informa, altresì, che la Segreteria della Divisione Regionale per l’Attività di Calcio a 5 è reperibile telefonicamente al numero telefonico **041.2524114 (fax 041.2524140)** nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e nella giornata di mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Si invitano cortesemente i Dirigenti delle Società ad attenersi, scrupolosamente, agli orari indicati.

Le Società potranno inviare comunicazioni anche via e-mail ai sotto notati indirizzi :